



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori GARAVINI, COMINCINI, CUCCA e UNTERBERGER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MAGGIO 2020

Disposizioni finalizzate all’incentivazione del riciclo di telefoni cellulari e *smartphone*

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende delineare un quadro normativo comune che favorisca il riciclo di telefoni cellulari, introducendo un deposito cauzionale su ogni cellulare venduto in Italia, con la finalità di dare ai consumatori un incentivo per smaltire correttamente i loro dispositivi.

Gli *smartphone* caratterizzano l'era in cui viviamo. Si tratta di dispositivi che sono diventati indispensabili per la vita di tutti i giorni. Sono infatti più di 49 milioni i cittadini italiani che possiedono uno *smartphone* e questi vengono sostituiti con intervalli di tempo sempre più brevi. Il nostro Paese è al primo posto mondiale per consumo di prodotti di telefonia mobile. Uno studio di Kantar Worldpanel ha riportato che gli italiani cambiano telefono ogni 17,7 mesi, ancora più frequentemente di altri Paesi come Francia e Stati Uniti, dove la durata di vita media degli *smartphone* negli ultimi anni è andata crescendo, passando da 18 a 21,6 mesi. I dati dell'istituto di ricerca Eurispes mostrano infatti che il 35 per cento degli italiani non si lascia mancare l'ultimo modello.

La breve durata dell'uso di un telefono, indipendentemente dal fatto che sia ancora funzionante nel momento in cui viene dismesso, contribuisce allo spreco di risorse naturali preziose e limitate, necessarie per la costruzione di un telefono cellulare. Un recente rapporto della *British Royal Society of Chemistry* (RSC) ha rilevato che uno *smartphone* medio contiene trenta elementi diversi. Altre stime indicano che il numero di alcuni modelli di fascia alta arriva perfino a settantacinque, tra questi ci sono molti materiali non rinnovabili che rischiano di

esaurirsi nel giro di appena un secolo, se non si procede a un loro uso oculato.

L'estrazione mineraria di questi materiali comporta un consumo molto elevato di olio combustibile pesante e contribuisce in modo significativo ai cambiamenti climatici. Uno studio del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente dimostra che circa l'80 per cento dei danni legati all'emissione di carbonio a seguito della produzione di uno *smartphone* si verifica durante il processo di fabbricazione.

L'impatto ambientale della telefonia mobile può essere ridotto laddove si attui il corretto riciclaggio dei dispositivi. Le nuove tecnologie permettono di riciclare fino al 99 per cento dei materiali contenuti nei telefoni cellulari. L'Osservatorio del Politecnico di Milano stima che, se in Italia si recuperassero tutti i cellulari venduti in un anno, si arriverebbe a 35 milioni di unità per un valore economico di circa 200 milioni di euro.

Un ulteriore studio delle Nazioni Unite stima che solo il 20 per cento dei dispositivi elettronici viene riciclato correttamente. Quello dei dispositivi elettronici è il tipo di rifiuto che sta riscontrando la crescita più rapida. Infatti i rifiuti elettronici, di cui i telefoni cellulari fanno parte, rappresentano il 70 per cento dei rifiuti tossici sparsi nelle discariche a livello mondiale.

L'Italia dispone di un'ideale infrastruttura di raccolta per il riciclaggio di telefoni cellulari. Attualmente i dispositivi possono essere portati nei centri di raccolta, chiamati anche « isole ecologiche », strutture allestite dagli enti locali per la raccolta differenziata. Inoltre, è possibile consegnare gratuitamente i piccoli apparecchi elettronici, *smartphone* compresi, ai grandi negozi di elettronica con

superficie superiore ai 400 metri quadri. Tuttavia, come risulta dal monitoraggio eseguito dal consorzio Remedia, il tasso di raccolta dei cellulari dismessi nel nostro paese è inferiore al 5 per cento del numero dei dispositivi in circolazione. Inoltre, un'indagine di Ecodom ha rilevato che il 73 per cento degli italiani non è al corrente della possibilità di restituire il proprio cellulare negli esercizi commerciali a fini di riciclo.

Il presente disegno di legge si pone l'obiettivo specifico di incentivare il riciclo di cellulari nel nostro Paese: a tal proposito, la proposta trae spunto da una proposta di legge analoga, depositata al *Bundestag* tedesco dal gruppo parlamentare dei Verdi, che introduce un deposito cauzionale da parte del consumatore su ogni *smartphone* o *tablet* acquistato. Il deposito cauzionale viene restituito al consumatore nel momento in cui riporta il dispositivo al negozio per farlo riciclare.

Attraverso un sistema di incentivi per il riciclo di telefoni cellulari è possibile promuovere l'economia verde e circolare del nostro Paese, tutelando l'ambiente attraverso la riduzione di rifiuti elettronici, creando posti di lavoro nei centri di smaltimento e di riciclaggio di apparecchi e, contestualmente, consentendo un uso oculato di materie prime scarse. Una *win solution*, sostanzialmente a costo zero.

In particolare, all'articolo 1 si introduce l'obbligo per i consumatori di versare un deposito cauzionale di 30 euro ogniqualvolta venga effettuato l'acquisto di un telefono cellulare. Il comma 2 del medesimo articolo prevede, inoltre, che tale cifra venga restituita al consumatore nel momento in cui questi restituisca presso qualsiasi esercizio commerciale - situato sul territorio italiano e preposto al commercio al dettaglio di apparecchi elettronici - il dispositivo mobile. Si crea in tal maniera un chiaro incentivo per il consumatore a restituire il telefono

cellulare e a realizzare così il riciclo del dispositivo medesimo.

L'articolo 2 prevede che il deposito cauzionale sia garantito dall'Agenzia delle entrate: l'istituto assume così il ruolo di intermediario tra l'esercizio commerciale in cui viene venduto il dispositivo e quello in cui viene riportato per il riciclo. La medesima Agenzia è responsabile della gestione dell'importo, fino al momento del riciclaggio del dispositivo, e provvede a rimborsare l'importo del deposito cauzionale all'esercizio commerciale qualora il dispositivo sia restituito. Ciò consente di evitare che l'esercizio commerciale in cui viene restituito debba necessariamente essere quello in cui il dispositivo è stato acquistato.

Ai fini fiscali, le somme derivanti dal saldo tra le spese e i ricavi legati ai depositi da *smartphone* vengono conteggiate e versate/accreditate in un'unica soluzione in concomitanza con l'annuale adempimento a saldo dei propri obblighi fiscali.

L'articolo 3 attribuisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'incarico di realizzare una campagna di sensibilizzazione finalizzata a promuovere una puntuale informazione verso i cittadini in relazione alle modalità di riciclo del proprio telefono cellulare.

Per la realizzazione di tale campagna è stanziato l'ammontare di 1 milione di euro, a cui si fa fronte, ai sensi dell'articolo 4, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e la tutela del territorio e del mare.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Funzionamento del sistema di deposito cauzionale)

1. È fatto obbligo a ciascun consumatore di versare al venditore un deposito cauzionale ogni volta che effettua l'acquisto di un telefono cellulare o di uno *smartphone*. L'importo del deposito cauzionale ammonta ad euro 30.

2. Al fine di promuovere le pratiche di riciclo di telefoni cellulari e *smartphone*, la somma corrisposta a titolo di deposito cauzionale è restituita al consumatore all'atto della riconsegna del telefono presso qualsiasi esercizio commerciale preposto al commercio al dettaglio di apparecchi elettronici situato nel territorio italiano, a prescindere dal luogo di acquisto, con le modalità stabilite ai sensi dell'articolo 2, comma 4.

3. In caso di acquisto *online* di telefoni cellulari o *smartphone*, il venditore è obbligato a dotare il consumatore di tutte le informazioni necessarie affinché egli possa riciclare il telefono acquistato e ricevere il deposito cauzionale versato, ai sensi del comma 2.

4. Tutti i telefoni cellulari e gli *smartphone* acquistati prima della data di entrata in vigore della presente legge possono essere consegnati gratuitamente in qualsiasi esercizio commerciale di cui al comma 2.

Art. 2.

(Garanzia dei depositi)

1. L'Agenzia delle entrate, nell'ambito delle sue risorse e della sua organizzazione,

nonché delle funzioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e nel rispetto del principio di autonomia sancito dall'articolo 1, comma 1, del suo statuto, di cui alla deliberazione 13 dicembre 2000, n. 6, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001, assume, tramite i suoi uffici e le sue strutture, la garanzia dell'importo versato da ciascun consumatore a titolo di deposito cauzionale ai sensi dell'articolo 1 della presente legge.

2. Il diritto del consumatore alla restituzione della somma versata a titolo di deposito cauzionale, subordinato alla riconsegna del telefono cellulare o dello *smartphone*, è prescritto al termine di dieci anni dalla data di acquisto del telefono medesimo. Decorso tale termine, la somma versata dal consumatore a titolo di deposito cauzionale è integralmente inclusa nella disponibilità dell'Agenzia delle entrate.

3. In concomitanza con gli adempimenti fiscali annuali, l'esercente provvede al calcolo della differenza tra spese e ricavi derivanti dal complesso dei depositi cauzionali effettuati durante l'anno. Qualora abbia ricevuto una quantità di somme a titolo di deposito cauzionale maggiore rispetto a quella rimborsata allo stesso titolo, l'esercente ha l'obbligo di provvedere all'eventuale versamento del saldo attivo all'Agenzia delle entrate. In caso contrario, l'esercente matura il diritto al riconoscimento di un credito d'imposta nei confronti dell'Agenzia delle entrate, per la somma corrispondente al saldo negativo registrato.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i criteri e le modalità di presentazione, da parte del consumatore, della richiesta di restituzione della somma corrisposta a titolo di deposito cauzionale, nonché le modalità di espletamento delle operazioni che gli esercenti svolgono ai sensi del comma 3.

Art. 3.

(Campagna di sensibilizzazione)

1. Al fine di promuovere le pratiche disciplinate dalla presente legge, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è attribuito l'incarico, attraverso gli uffici preposti a tale attività, di realizzare una campagna mediatica finalizzata alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulla possibilità per ciascun cittadino di riciclare il proprio telefono cellulare o *smartphone*.

2. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le modalità e le tempistiche inerenti alla realizzazione della campagna mediatica di cui al comma 1.

Art. 4.

(Oneri finanziari)

1. Agli oneri di cui alla presente legge, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 1,00